

La mini-riforma della formazione sulla sicurezza

Arriva la "mini riforma" della formazione sulla sicurezza sul lavoro con nuove regole applicate ai corsi obbligatori per preposti, dirigenti, datori di lavoro e addetti antincendio.

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 e il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 hanno avviato una "**mini riforma**" nel settore della formazione sulla sicurezza sul lavoro, stabilendo nuove regole per i corsi destinati a preposti, dirigenti, datori di lavoro e addetti antincendio.

In questo articolo, illustreremo le novità introdotte a partire dal 2022, chiarendo anche le modalità di attuazione delle nuove regole in questo periodo di transizione.

Nuove indicazioni per la formazione di dirigenti e preposti

La prima novità riguarda **dirigenti e preposti**, rispetto ai quali il nuovo comma 7-ter introdotto dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 stabilisce che debbano ricevere una formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto dall'**Accordo Stato Regioni** che verrà adottato **entro il 30 giugno 2022**.

Nel caso specifico dei preposti, inoltre, la nuova norma prevede che i corsi siano svolti interamente con **modalità in presenza** e che l'aggiornamento della formazione avvenga con **periodicità biennale** (o comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi).

Scompare quindi la possibilità, riconosciuta dall'Accordo Stato ? Regioni del 21 dicembre 2011, di svolgere alcuni argomenti (i punti da 1 a 5 del corso di prima formazione) e l'aggiornamento in modalità eLearning.

Per maggiori informazioni su questa novità, leggi l' **[Appello di Mega Italia Media per una buona formazione sulla sicurezza](#)**.

Ad ogni modo, in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni, come chiarito anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, continuano ad essere applicabili le indicazioni degli accordi vigenti per cui:

- i punti da 1 a 5 del programma del corso di prima formazione possono essere svolti **in eLearning**;
- l'aggiornamento della formazione deve avvenire con **periodicità quinquennale**.

Introdotta l'obbligo formativo per il datore di lavoro

Un'altra grande novità introdotta con la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 riguarda l'introduzione dell'**obbligo formativo per il datore di lavoro**, indipendentemente dal fatto che svolga o meno i compiti propri dell'RSPP.

Finora, infatti, erano tenuti a fare formazione esclusivamente i datori di lavoro che svolgevano direttamente le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL RSPP).

Con la nuova norma, invece, tutti i datori di lavoro sono tenuti a ricevere un'adeguata formazione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso, i contenuti e la durata dei corsi saranno stabiliti con l'Accordo Stato-Regioni atteso **entro il 30 giugno 2022**.

Nuove regole per la formazione degli addetti antincendio

Ma non è solo la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ad essere intervenuta in tema di formazione sulla sicurezza. Qualche mese prima, infatti, il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 ha introdotto importanti novità anche per la **formazione degli addetti antincendio**.

Per prima cosa, si è passati dalla suddivisione dei corsi per categorie di rischio aziendale (basso, medio e alto) alla suddivisione in Livelli (1,2 e 3). In secondo luogo, sono stati modificati contenuti e durata dei corsi come segue:

- per il **Livello 1**, è prevista una prima **formazione di 4 ore** (2 ore di teoria e 2 ore di pratica) e un **aggiornamento quinquennale di 2 ore** (pratica)
- per il **Livello 2**, è prevista una prima **formazione di 8 ore** (5 ore di teoria e 3 di pratica) e un **aggiornamento quinquennale di 5 ore** (2 ore di teoria e 3 di pratica)
- per il **Livello 3**, è prevista una prima **formazione di 16 ore** (12 ore di teoria e 4 ore di pratica) e un **aggiornamento quinquennale di 8 ore** (5 ore di teoria e 3 ore di pratica).

Infine, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei corsi, è stata introdotta la possibilità di svolgere i moduli teorici in videoconferenza sincrona.